SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 47

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 novembre 1988)

INDICE

BEORCHIA ed altri: per il ricorso avverso la delibera assunta dal comune di Lamborghetto Valbruna (Udine) concernente la classificazione delle strade vicinali (4-01487) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1203

CORLEONE ed altri: per una tutela più adeguata dei cittadini italiani detenuti all'estero, in particolare per la ratifica delle convenzioni stipulate a l'Aja nel maggio 1970 ed a Strasburgo nel marzo 1983, che prevedono tra l'altro il rimpatrio dei detenuti nei paesi d'origine (4-01320) (risp. BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1205

FOGU: per l'inserimento della anemia mediterranea tra le forme morbose alle quali è possibile rilasciare il certificato per le attività previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente la prevenzione e la cura del diabete mellito (4-00343) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1207

FRANCHI: per l'assunzione di iniziative volte ad ovviare alle discriminazioni operate nei confronti delle ostetriche con l'applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (4-01841) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1208

IANNONE ed altri: per un intervento presso la CEE volto a tutelare i produttori di grano duro ed i consumatori di pasta e per l'assunzione di iniziative volte alla predisposizione di un piano di settore per la cerealicoltura nell'ambito del piano agricolo nazionale (4-01785) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1209

MARNIGA: per un intervento volto a dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone dell'Alta Valcamonica (Brescia) colpite da una violenta tromba d'aria (4-2071) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1212

POLLICE: per l'accoglimento delle richieste avanzate dalla categoria dei medici degli aeroporti in relazione alle decisioni riguardanti la gestione del servizio di pronto soccorso (4-01296) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1213

per una verifica della regolarità della convenzione stipulata con l'Italsiel dal Ministero della sanità per l'automazione del servizio centrale per la programmazione sanitaria, anche in relazione ad alcune assunzioni clientelari che sarebbero state effettuate e sulle spese relative al funzionamento del comitato tecnico per la programmazione sanitaria (4-01758) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 1216

VIGNOLA: sullo stato di attuazione delle opere volte a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi (4-01765) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1219

VISIBELLI: sulla mancata risposta alle interrogazioni presentate dal senatore Visibelli (4-02341) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1224

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BATTELLO, FIORET, MICOLINI, SPETIČ. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* - Premesso:

che il consiglio comunale di Malborghetto Valbruna (Udine), con deliberazione n. 84 del 25 settembre 1987, provvedeva alla classificazione delle strade vicinali esistenti nell'ambito del proprio territorio comunale, in adempimento alle disposizioni contenute nella legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n. 91;

che tale deliberazione veniva ravvisata immune da vizi dal Comitato provinciale di controllo di Udine, con atto datato 30 dicembre 1987, n. 58681/3 Reg.;

che il 3 marzo 1988 veniva notificato all'amministrazione comunale di Malborghetto Valbruna un ricorso, presentato al TAR del Friuli-Venezia Giulia da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'interno, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della citata deliberazione;

che i Ministri ricorrenti pare sostengano che tali strade, ancorchè vicinali e quindi aperte al transito, debbano classificarsi come «piste forestali» e quindi chiuse al pubblico transito;

che la deliberazione effettuata dal consiglio comunale non impedisce che possano essere dettate prescrizioni limitative della percorribilità di tali strade, con vincoli di natura sia soggettiva che oggettiva;

che la deliberazione del consiglio comunale non è certamente dettata dalla volontà di alterare gli equilibri ecologici della foresta di Tarvisio, poichè, anzi, a quelle popolazioni viene comunemente attribuito il merito della tutela e della conservazione di quel significativo patrimonio ambientale;

che appare invece evidente una linea di inusitata rigidità da parte degli organi dell'amministrazione centrale, volta ad ostacolare in ogni modo l'accesso alla foresta sia da parte degli aventi diritto di servitù che dei proprietari di aziende agricole situate all'interno o ai margini della foresta;

che, anche di recente, si sono frapposti incomprensibili ostacoli alla costruzione di una centralina idroelettrica, legittimamente deliberata dal consiglio comunale, sostenuta da finanziamenti comunitari e regionali e per la quale il comune corrisponde già da qualche anno le relative e richieste tasse di concessione governativa;

che questi episodi hanno suscitato una grande amarezza in una comunità seria e laboriosa, che è stata penalizzata nell'uso del suo territorio da una serie di vincoli dettati dall'interesse generale, come le servitù militari, quelle elettriche, per l'oleodotto transalpino e infine quelle dipendenti dalla costruzione dell'autostrada e dal raddoppio della ferrovia pontebbiana;

che il consiglio comunale di Malborghetto Valbruna, riunito in seduta straordinaria ed urgente il 30 marzo 1988, considerata la gravità della situazione, ha chiesto l'immediato ritiro del ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, meglio valutate e comprese le ragioni di quelle popolazioni, nel rispetto di una

deliberazione legittimamente assunta da un consiglio comunale in materia di propria competenza, non ritengano di ritirare il ricorso già presentato e di favorire invece ogni opportuna intesa che faccia salvi, con le ragioni di conservazione del patrimonio naturale ed ambientale della foresta di Tarvisio, i diritti di una popolazione che vuole continuare a vivere ed operare nel suo territorio.

(4-01487)

(23 aprile 1988)

RISPOSTA. - Va innanzitutto premesso come il ricorso cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sia stato presentato dopo aver sentito il parere dell'ufficio legale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della direzione regionale delle foreste.

Si è convenuto che le strade elencate nella delibera del comune di Malborghetto hanno prevalente interesse forestale e che, pertanto, la circolazione sulle stesse deve essere limitata al transito dei mezzi impiegati per le attività agro-forestali.

La normativa (legge regionale n. 91 del 1981) che consente alle locali amministrazioni comunali di classificare «vicinali aperte al pubblico transito» le strade in questione è indubbiamente in contrasto con le disposizioni di legge (legge regionale n. 34 del 1981) che impongono precise limitazioni al transito motorizzato in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, quali quelle interessate dai percorsi che si intenderebbe aprire al libero transito.

Per eliminare tale incongruenza, che consente di disattendere le limitazioni imposte dalla citata legge n. 34, i competenti organi dell'amministrazione regionale hanno predisposto un nuovo progetto di legge.

Il Ministero dell'interno, titolare del patrimonio boschivo di proprietà del fondo edifici culto, e questo Ministero, responsabile della gestione di tali beni di rilevante interesse naturalistico, non intendono pertanto imporre unilateralmente limitazioni particolari, ma semplicemente far valere l'osservanza della legge n. 34 del 1981.

La regione ed i Ministeri responsabili si preoccupano di conciliare la tutela di un incomparabile patrimonio floristico e faunistico con l'esercizio di tutte le attività agro-forestali, consentendo altresì il libero accesso pedonale a chiunque intenda visitarlo.

Le amministrazioni comunali, pressate da particolari interessi locali, tendono invece a liberalizzare la circolazione di veicoli a motore.

Non vi è dubbio che su un compendio tanto vasto (23.000 ettari circa) il pur attento servizio di sorveglianza del personale forestale verrebbe facilmente eluso da persone motorizzate insensibili al rispetto dell'ambiente naturale, che subirebbe comunque pesanti impatti dovuti a rumori, gas di scarico, abbandono di rifiuti anche nelle zone più in quota, e che verrebbe inevitabilmente esposto al grave rischio di incendi.

È importante, infine, rimarcare che lungo le strade indicate nella delibera in questione nidificano il gallo cedrone e il gallo forcello e si riproducono il cervo, il camoscio e il capriolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(9 novembre 1988)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE. - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 28 maggio 1970 fu stipulata a l'Aia una Convenzione in materia di validità internazionale dei giudizi repressivi, la quale permetteva il rimpatrio dei cittadini detenuti in altro Stato;

che solo nel 1977 il Parlamento italiano votò ed approvò il disegno di legge di ratifica della Convenzione;

che tale Convenzione però non è mai divenuta operativa per l'Italia, a ben 11 anni dalla data della ratifica, perchè il Governo italiano non ha mai depositato gli strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio d'Europa;

che nel marzo del 1983, a Strasburgo, è stata stipulata la «Convention sur le transfèrement des personnes condamnées»;

che, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione, alcuni paesi europei già da tempo concordano e favoriscono il rimpatrio dei detenuti stranieri nel paese di cittadinanza;

che, come è scritto nella premessa della Convenzione, essa tende a sviluppare la cooperazione internazionale in materia penale;

che è altresì finalità della Convenzione favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;

che il raggiungimento di tali obiettivi esige che gli stranieri privati della loro libertà a seguito di una infrazione penale abbiano la possibilità di subire la loro condanna nel loro luogo d'origine;

che in data 23 febbraio 1988 un gruppo di 23 cittadini italiani, detenuti nel carcere di Nizza, ha approvato una petizione nella quale viene sollecitata la ratifica della concessione da parte del Parlamento italiano,

gli interroganti chiedono di sapere:

sulla base di quali considerazioni il Governo italiano non abbia mai depositato presso il segretario generale del Consiglio d'Europa gli strumenti di ratifica o di adesione alla Convenzione de l'Aia del 28 maggio 1970;

sulla base di quali elementi, di quali convincimenti e di quali considerazioni il Ministro degli affari esteri non abbia presentato il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del marzo 1983 e se, invece, pensa di provvedere urgentemente al riguardo;

quanti e quali siano i cittadini italiani detenuti all'estero, nei paesi della CEE e nei paesi extraeuropei;

quanti e quali siano i cittadini italiani detenuti all'estero in attesa di giudizio ovvero detenuti sulla base di una sentenza definitiva;

attraverso quali strumenti il Governo italiano tuteli i suoi cittadini detenuti in paesi stranieri.

(4-01320)

(17 marzo 1988)

RISPOSTA. - La Convenzione sulla validità internazionale dei giudicati penali, aperta alla firma all'Aja il 28 maggio 1970, è stata siglata dall'Italia il 4 febbraio 1978, e non è stato depositato da parte italiana lo strumento di ratifica anche in relazione alle notevoli difficoltà che tale Convenzione ha incontrato sia sul piano internazionale sia su quello interno.

Più in particolare, oltre alla necessità di predisporre una normativa interna per l'attuazione della Convenzione, alcune delle norme previste incidevano in maniera assai rilevante sul nostro ordinamento processuale,

soprattutto quelle relative all'applicazione del principio «*ne bis in idem*» e a quelle concernenti il riesame delle sentenze contumaciali.

Inoltre sono state contemporaneamente intraprese dai paesi della CEE analoghe iniziative multilaterali in materia di assistenza giudiziaria nel campo del riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere e in quello dell'applicazione del principio del «*ne bis in idem*» che hanno reso superata la Convenzione de l'Aja che, ratificata insieme a quella di Strasburgo, comporterebbe una inopportuna combinazione di complessi normativi non omogenei.

Tra le iniziative adottate dal Governo per la tutela dei connazionali detenuti all'estero, particolare importanza riveste l'adesione, del marzo 1984, alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate e la stipulazione, nel febbraio 1984, con la Thailandia, della Convenzione per l'esecuzione delle sentenze penali.

Si tratta di Convenzioni che, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare i diritti dell'uomo e di sviluppare una articolata protezione dell'individuo, disciplinano i casi in cui la restituzione della libertà personale riguardi persone che abbiano cittadinanza diversa da quella dello Stato in cui stanno scontando la pena e prevedono il trasferimento dei detenuti nel loro paese d'origine.

Ciò è basato sul principio, sempre più generalmente accettato, che il reinserimento sociale del condannato rientra negli obiettivi funzionali della pena; tale fine è perciò più facilmente raggiungibile quando la pena detentiva viene espiata nel paese in cui il condannato ha più stretti legami familiari e sociali.

Per quanto concerne la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 – firmata dall'Italia il 20 marzo 1984 – si fa presente che il relativo disegno di legge di ratifica aveva iniziato l'*iter* parlamentare nella precedente legislatura e, varato dal Consiglio dei ministri in data 21 giugno 1985, era stato già approvato dalla Camera dei deputati il 5 marzo 1986.

Successivamente, a seguito dello scioglimento anticipato del Parlamento, il disegno di legge di ratifica, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri il 31 dicembre 1987, è stato presentato in Parlamento, dove ha terminato l'*iter* il 20 luglio 1988.

Il nostro atteggiamento, favorevole in linea di principio a questa nuova forma di cooperazione giudiziaria, è dimostrato anche dal fatto che l'Italia ha sostenuto, nell'ambito dei paesi comunitari, l'elaborazione dell'accordo relativo all'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate che facilita ed estende l'applicazione della convenzione. Il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica di tale accordo – firmato sino ad oggi oltre che dall'Italia, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dal Lussemburgo e dal Regno Unito – è stato approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato in sede referente in data 29 settembre 1988.

I dati relativi al 1988 concernenti i cittadini italiani detenuti all'estero, in attesa di giudizio o sulla base di una sentenza definitiva sono i seguenti:

2.500 nei paesi della CEE;
410 nei paesi extracomunitari.

Questi dati sono tuttavia da ritenersi indicativi, poichè diversi casi sono volutamente dagli interessati tenuti celati anche alle nostre autorità consolari che, come è noto, curano la tutela dei nostri connazionali detenuti all'estero sulla base delle competenze loro riconosciute in materia dalle norme internazionali, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONALUMI

(12 novembre 1988)

FOGU. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito», prevede, tra l'altro, che «il Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indichi con proprio decreto altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 8», l'interrogante chiede di conoscere:

se detto decreto sia stato a tutt'oggi emanato;

in caso affermativo, se è stata inserita la forma morbosa conosciuta come «Morbo di Cooley o talassemia o anemia mediterranea», posto che i progressi della scienza medica nell'ultimo decennio hanno consentito di affinarne notevolmente la terapia, per cui la malattia talassemica non costituisce motivo ostativo al rilascio del cerficato per le attività previste nel comma 1 del già citato articolo 8.

(4-00343)

(22 settembre 1987)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha posto da tempo allo studio le problematiche connesse all'applicazione dell'articolo 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115 («Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito»), per l'individuazione delle altre forme morbose cui estendere il favorevole trattamento differenziato in atto previsto dal comma 1 di detto articolo per il solo diabete mellito, ai fini del rilascio di certificati di «sana e robusta costituzione».

Considerata, tuttavia, la notevole complessità della materia, con le diverse implicazioni nosologiche da valutare, ed il dibattito tuttora assai aperto sui criteri informativi per l'individuazione di tali forme morbose, il Consiglio superiore di sanità non ha ancora potuto, a tutt'oggi, esprimere il proprio parere al riguardo, indispensabile per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal predetto articolo 8, comma 2, della legge n. 115 del 1987.

In una recentissima seduta, comunque, il Consiglio stesso ha ritenuto opportuno demandare la rapida definizione del problema ad un comitato ristretto di esperti, designati nel proprio ambito.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(3 novembre 1988)

FRANCHI. - *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che le ostetriche esercitano una professione sanitaria il cui profilo è fissato dalla legge;

considerato:

che possono essere iscritte alle scuole per il conseguimento del diploma di ostetrica coloro che siano già in possesso del diploma di infermiera professionale, oppure provengano dal terzo anno della facoltà di medicina;

che il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle USL) all'allegato 1 inserisce nel ruolo di operatrice professionale coordinatrice l'ostetrica, la caposala, la dietista e l'assistente sanitaria e nel ruolo di operatrice professionale collaboratrice la infermiera professionale e la vigilatrice di infanzia;

rilevato:

che il decreto ministeriale 30 giugno 1982 (normativa concorsuale del personale delle USL), che detta le norme applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede per l'ostetrica concorsi sia di operatrice professionale coordinatrice sia di operatrice professionale collaboratrice, equiparando illegittimamente l'ostetrica alla infermiera professionale e alla vigilatrice d'infanzia;

che il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ha ulteriormente peggiorato la situazione, per cui le ostetriche in ruolo alla data del 31 dicembre 1979 sono state inquadrate, com'era giusto, nella posizione di operatrice professionale coordinatrice, e cioè al settimo livello, mentre le ostetriche che a quella data non erano di ruolo sono state collocate nella posizione di operatrice professionale collaboratrice, e cioè al sesto livello;

constatato che si è in presenza di una duplice ingiustizia, la prima consumata a danno delle ostetriche in generale e la seconda a danno di alcune di esse, che pure posseggono gli stessi titoli e svolgono le medesime funzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione abnorme che si è venuta a determinare in applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

se non ritengano di dover intervenire per rimuovere una così palese discriminazione, al fine di restituire alle ostetriche la certezza nel diritto.

(4-01841)

(29 giugno 1988)

RISPOSTA. - In ordine «all'illegittima equiparazione» dell'ostetrica all'infermiera professionale, si rappresenta che allo stato attuale opera, presso il Consiglio sanitario nazionale, una commissione di studio avente il compito di apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Per quel che concerne il secondo punto oggetto dell'interrogazione, si fa presente che, in applicazione dell'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo, tra l'altro, al personale infermieristico del ruolo sanitario (ostetriche, dietiste ed assistenti sanitarie) in servizio al 20 dicembre 1979 e, pertanto, inquadrate alla predetta data quali operatori

professionali di prima categoria coordinatori (sesto livello retributivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983) compete, come per la caposala, il settimo livello retributivo in applicazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

Alle ostetriche, dietiste ed assistenti sanitarie, assunte dopo il 20 dicembre 1979 a seguito di concorsi espletati ai sensi delle vigenti disposizioni, quali operatori professionali di prima categoria collaboratori, compete il sesto livello retributivo previsto dal citato articolo 43 (come per gli infermieri professionali, anch'essi operatori di prima categoria collaboratori), in quanto l'equiparazione dell'ostetrica, dietista ad assistente sanitario all'operatore professionale di prima categoria coordinatore ha operato una sola volta, e cioè all'atto del primo inquadramento *ex* allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ed unicamente nei confronti del personale all'epoca in servizio.

Attualmente, solo il superamento dello specifico concorso per coordinatore, ai sensi dell'articolo 77 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, consente alle medesime figure di ottenere l'inquadramento economico al settimo livello retributivo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(7 novembre 1988)

IANNONE, CASCIA, MARGHERITI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che i produttori agricoli di grano duro, nella stragrande maggioranza operanti nelle zone svantaggiate dell'Italia meridionale, hanno subìto già un drastico taglio al prezzo, passato nel giro di questi ultimi due anni da 43.000 a 37.000 lire del 1987, a 35.000 lire il quintale della campagna in corso in questi giorni: quindi è assurda ed inaccettabile la proposta di un'ulteriore diminuzione del prezzo del grano duro della commissione CEE;

che gravi e negativi sono i riflessi che si stanno avendo sui redditi dei coltivatori i quali, a fronte dell'aumento dei costi di produzione, ricevono una remunerazione di gran lunga inferiore, con un peggioramento dei propri bilanci aziendali;

che esiti altrettanto negativi si hanno in intere province, che vedono diminuire il loro peso economico e sociale;

che da mesi è stato dichiarato dalle organizzazioni agricole lo stato di agitazione degli operatori del settore e numerose manifestazioni e prese di posizione si segnalano in diverse parti del paese, tra le quali quelle autorevoli emerse nelle giornate della Fiera internazionale dell'agricoltura di Foggia;

che, stante le attuali condizioni, si corre il rischio di un abbandono delle zone vocate da parte dei produttori agricoli, con un ulteriore sconvolgimento degli assetti sociali, produttivi e ambientali, mentre è nell'interesse nazionale impedire che ciò si verifichi;

che la situazione è tanto più grave per il fatto che nelle zone granarie,

per caratteristiche geoclimatiche, non esistono alternative produttive al grano duro;

che è necessario intervenire con misure opportune ed efficaci per salvaguardare questa importante produzione ed anche il naturale sbocco di essa, costituito dall'industria della pasta;

che la pasta secca confezionata con grano duro ha assunto, per la sua qualità, una importanza ed un rilievo non solo europei ma mondiali;

che l'attuale normativa comunitaria sulla libertà di circolazione delle paste alimentari non tutela a sufficienza la purezza della pasta e che, anzi, numerosi e continui sono i tentativi, attraverso ricorsi alla Corte di giustizia, di contestare la conformità della legge italiana n. 580 del 1967 sulla purezza della pasta;

che gli indirizzi che maturano in sede comunitaria contro il principio della purezza della pasta penalizzano in modo irreparabile interessi legittimi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere nell'ambito della CEE perchè, in armonia con i princìpi contenuti nel Trattato di Roma, siano salvaguardati i diritti dei produttori di grano duro e dei consumatori di pasta;

se non si ritenga opportuno battersi per l'abolizione dei due prelievi di corresponsabilità;

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non intenda preparare, al fine di sostenere questa produzione, un piano di settore per la cerealicoltura, nell'ambito del Piano agricolo nazionale;

quali interventi intenda inoltre adottare per garantire l'effettiva parità negli accordi interprofessionali tra produttori di grano duro e imprenditori semolari e pastari.

(4-01785)

(16 giugno 1988)

RISPOSTA. – Va innanzitutto sottolineato come il settore cerealicolo sia strettamente condizionato dalla politica agricola comune, che sta subendo, in questi ultimi tempi, una decisiva svolta in ordine agli obiettivi da perseguire a medio e breve termine ed ai conseguenti strumenti attraverso i quali si attua la gestione dei mercati agricoli.

Infatti, la concomitanza della presenza di massicce eccedenze e la riduzione delle disponibilità finanziarie della Comunità ha imposto l'adozione di drastiche misure (i cosiddetti «stabilizzatori») al fine di un riequilibrio tra disponibilità di produzione e domanda da parte del consumo.

In tale contesto, si inseriscono anche il tentativo, attualmente in corso, di riassetto dei mercati mondiali e le pressioni esercitate, a più disparati livelli (FAO, OCSE, GATT, Accordo internazionale del grano), sulla Comunità da parte dei paesi grandi produttori di derrate agricole, ed in particolare di cereali (USA, Canada, eccetera), per la eliminazione dei sostegni di mercato (prelievo, restituzione all'esportazione, intervento) e soprattutto per il ridimensionamento dei prezzi agricoli sui livelli della concorrenza internazionale, livelli che fluttuano intorno alla metà dei prezzi assicurati dalla CEE ai suoi produttori.

In tale scenario, comunitario e mondiale, il settore del grano duro non ha fatto eccezione, nonostante l'opposizione italiana, atteso che la Comunità ha una larga esuberanza di disponibilità di questo cereale rispetto al fabbisogno.

Infatti, con l'entrata nella CEE di altri paesi produttori (Grecia, Spagna e Portogallo) la produzione ha raggiunto il volume di 7,5 milioni di tonnellate di contro ad un fabbisogno di 5,2 milioni di tonnellate (tasso di autoapprovigionamento: 144).

La situazione è tale da motivare, agli occhi della Commissione, una politica più restrittiva, le cui misure si compendiano in:

a) progressivo livellamento del prezzo del grano duro su quello del tenero, in modo da conseguire un rapporto, ritenuto più equilibrato, pari a 100/120 di contro a quello attuale di 100/150;

b) riduzione del prezzo di garanzia, in deroga al mantenimento dello «*status quo*» previsto per gli altri cereali, pari al 5,23 per cento;

c) riduzione del 25 per cento delle maggiorazioni mensili;

d) apertura dell'intervento a partire solo dal 1° agosto;

e) introduzione di criteri tecnologici più restrittivi per l'intervento;

f) pagamento del prezzo di intervento per una percentuale del 96 per cento, come per gli altri cereali.

Va, inoltre, tenuto conto degli ultimi elementi di stabilizzazione recentemente introdotti, e cioè la soglia massima di garanzia (160 milioni di tonnellate di produzione cerealicola) e il conseguente pagamento del superprelievo istituito a partire dal 1° giugno 1988.

Altri fattori condizionano, inoltre, le prospettive del grano duro.

Si fa riferimento, in particolare, all'accordo CEE-USA per l'esportazione di pasta e alla sentenza della Corte di giustizia CEE del 14 luglio 1988 che ha dichiarato l'incompatibilità della legge n. 580 del 1967, che prevede l'impiego esclusivo del grano duro nella pastificazione, con le regole del Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci.

Da parte italiana, nella sede competente (comitato di gestione) sono state assunte iniziative per l'adozione di misure tendenti a vivacizzare il mercato di esportazione (restituzioni), a destoccare i magazzini di intervento (gare di aggiudicazione per l'esportazione) e soprattutto a contenere la riduzione dei sostegni all'esportazione per le paste alimentari e per le semole da *couscous* (1.200.000 tonnellate complessive), in opposizione agli orientamenti di rigorosa parsimonia che si vanno affermando e che sono accanitamente sostenuti dalla Commissione CEE.

Per quanto attiene, invece, alla politica dei prezzi, di competenza del Consiglio, l'opposizione a misure come gli stabilizzatori e come la riduzione del livello di garanzia ha trovato scarsa sensibilità da parte delle autorità comunitarie e degli altri paesi della Comunità.

Un riconoscimento, che però concerne tutto il settore cerealicolo, si è avuto nei confronti dei piccoli produttori, per i quali l'Italia ha ottenuto sia l'esenzione del pagamento del prelievo di corresponsabilità, sia l'applicazione della stessa esenzione in forma derogatoria da quella del rimborso a posteriori, come avviene negli altri paesi.

Questo Ministero è ben conscio dell'importanza che la coltura del grano duro assume, dal punto di vista sociale ed ambientale, oltre che da quello economico, specie in quelle aree in cui il cereale non troverebbe valide alternative, e si farà quindi carico, nell'applicazione di misure comunitarie ancora in corso di studio e di adozione, di privilegiare tale coltura e salvaguardare di conseguenza l'economia di queste aree.

I problemi del grano duro saranno, altresì, esaminati ed avviati a

soluzione nell'ambito di un apposito piano di settore per la cerealicoltura, al quale si intende al più presto dare avvio.

In tale contesto sembrano potersi intravedere favorevoli prospettive, sia attraverso una migliore selezione della produzione di qualità, in modo da raggiungere e superare quella del migliore grano duro canadese, sia mediante l'accentuazione del ruolo delle organizzazioni cooperative nell'attività di *marketing*, finalizzata alla promozione del prodotto, oltrechè nei confronti dell'industria nazionale, verso l'industria semoliera e pastaia degli altri paesi della CEE.

Si segnala, infine, che al fine di arginare gli effetti negativi della sentenza della Corte di giustizia CEE del 14 luglio del 1988, che ha dichiarato illegittima la legge italiana che proibisce l'importazione di pasta fatta con grano tenero, sono in corso iniziative quali l'adozione di un disegno di legge con il quale si provvede ad istituire un marchio di identificazione per la pasta di semola di grano duro prodotta in Italia e una denominazione da apporre sulle confezioni delle paste «miste» importate. In tale contesto saranno adottate tutte le misure necessarie per l'informazione e l'orientamento dei consumatori nella scelta della pasta di qualità.

In sede comunitaria le competenti autorità sono state già interessate per l'adozione di misure complementari di supporto che consentano la armonizzazione tra le legislazioni in vigore in ciascun Stato membro soprattutto in materia di:

a) etichettatura delle confezioni in rapporto alle specificazioni degli ingredienti;

b) denominazioni complementari usuali nelle confezioni di pasta alimentare nonchè nelle illustrazioni pubblicitarie al fine di evitare da parte del consumatore interpretazioni equivoche sull'origine e il contenuto del prodotto;

c) contenuto e forma dell'etichettatura anche per quanto concerne i prodotti esportati dalla Comunità verso i paesi terzi.

Nell'attesa dell'adozione delle sopracitate misure nazionali e comunitarie, è stata rappresentata alle competenti autorità a Bruxelles la necessità di ottenere l'autorizzazione per sospendere, almeno per sei mesi, i provvedimenti di applicazione conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio del 1988 nella causa n. 487 del 1985.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(9 novembre 1988)

MARNIGA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il giorno 3 agosto 1988 alle ore 2,30 una tromba d'aria di notevole intensità si è abbattuta in Alta Valcamonica, provocando ingenti danni soprattutto ad Edolo (Brescia);

che dalle relazioni dei tecnici della Protezione civile risulterebbero oltre 500 le abitazioni lesionate, e tra queste oltre 50 con ordinanza di sgombro immediato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far fronte alle prime ed urgenti esigenze delle popolazioni colpite;

se non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale ed avviare, quindi, tutte quelle procedure che tale azione comporta.

(4-02071)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. – A seguito della tromba d'aria abbattutasi nel mese di agosto e che ingenti danni ha provocato anche nel comune di Edolo è stata emanata, in data 24 ottobre 1988, l'ordinanza n. 1585/FPC.

Con tale ordinanza si sono autorizzati i comuni delle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano, ed i comuni di Edolo, Comiso, Acate, Vittoria e Ragusa ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, nel limite complessivo di 100 miliardi di lire, finalizzati alla ricostruzione e alla riparazione del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle opere pubbliche danneggiate dalle calamità naturali dei mesi di agosto e settembre 1988.

Con la medesima ordinanza si sono disposte, altresì, provvidenze a favore delle aziende agricole singole o associate situate anche nel comune di Edolo, che risultano danneggiate dalla tromba d'aria.

Per quanto attiene ai danni arrecati ai settori produttivi, sempre nel comune di Edolo, quantificati in 1.500 milioni di lire, si è disposta, con la sopracitata ordinanza, l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(9 novembre 1988)

POLLICE. – *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* – Premesso che la categoria dei medici degli aeroporti è stanca della instabilità continua e delle continue decisioni prese senza che i suoi rappresentanti siano ascoltati, tanto che ha già attuato delle forme di protesta scioperando il 16 febbraio 1988 e ha intenzione di manifestare ancora contro questo atteggiamento noncurante delle sue richieste, l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per salvaguardare i 200 posti di lavoro dei medici negli aeroporti, in pericolo per la possibilità di dare in subappalto il servizio alla Croce rossa;

se non ritengano che il servizio di pronto soccorso negli aeroporti sia di competenza di un Ministero dello Stato e non di un ente di volontariato qual è la Croce rossa;

se non ritengano urgente definire tutta la vicenda ascoltando le richieste dei lavoratori e convocando la segreteria nazionale del sindacato dei medici degli aeroporti (SIMECA).

(4-01296)

(11 marzo 1988)

RISPOSTA. – In base all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 (disciplina dell'assistenza sanitaria al

personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile) è prevista la costituzione di un centro di pronto soccorso sanitario, fra l'altro, presso tutti gli uffici di sanità aerea del Ministero della sanità, ciò che – senza dubbio – impegna programmaticamente questa amministrazione ad assicurare il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile.

Bisogna, tuttavia, considerare che negli aeroporti civili dati in concessione totale, secondo le specifiche leggi che ne prevedono l'affidamento in gestione ed in base alle relative convenzioni, tale servizio deve essere adeguatamente assicurato dagli enti di gestione aeroportuale.

I problemi sollevati con l'atto in riferimento risultano perciò circoscritti, in concreto, alla più limitata fattispecie degli aeroporti civili gestiti direttamente dallo Stato e non v'è dubbio che per questi ultimi competa al Ministero della sanità il potere-dovere di assicurare tale servizio.

Non si può, tuttavia, ignorare che le prospettive di assunzione da parte di questo Ministero della gestione diretta del servizio sono subordinate sia al preventivo adeguamento degli attuali ordinamenti degli uffici di sanità aerea – ai sensi dell'articolo1, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 767 – sia alla modifica del livello, della sede e della circoscrizione di alcuni di tali uffici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come pure all'indispensabile potenziamento delle relative dotazioni organiche. Si tratta, obiettivamente, di interventi di ristrutturazione attuabili in modo organico soltanto in sede di riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 59 della legge n. 833 del 1978.

In attesa di tale soluzione ottimale e definitiva, l'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 (convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64) aveva disposto l'affidamento provvisorio della gestione del servizio all'ente Ferrovie dello Stato, peraltro in grado di assicurare soltanto alcune prestazioni sanitarie essenziali di primo intervento, lasciando al Ministero dei trasporti il servizio di trasporto al più vicino presidio ospedaliero pubblico, con proprie autoambulanze, degli ammalati e degli infortunati nell'ambito aeroportuale.

In previsione della scadenza, con la fine di febbraio 1988, di detto affidamento provvisorio all'ente Ferrovie dello Stato (che comunque non ne aveva chiesto la proroga), per motivi di ordine economico e funzionale è emersa l'opportunità di unificare in un unico servizio di pronto soccorso i relativi adempimenti in precedenza ripartiti fra lo stesso ente ed il Ministero dei trasporti, proprio per evitare il ripetersi di una forzata situazione di precarietà dei servizi, incompatibile con il tipo stesso di bisogni assistenziali da soddisfare, attraverso prestazioni sanitarie di primo intervento.

In tal senso, già in sede di valutazioni preliminari delle soluzioni ipotizzabili, si era ritenuto preferibile assicurare provvisoriamente il servizio mediante apposita convenzione con un unico ente che risultasse in grado di garantire, ad un tempo, livelli assistenziali qualitativamente adeguati, con uniformità di prestazioni ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale.

In base ai compiti svolti ed alla sua sperimentata organizzazione centrale e periferica l'Associazione italiana della Croce rossa è stata considerata in grado di svolgere su scala nazionale il servizio di pronto soccorso aeroportuale, negli aeroporti gestiti direttamente dallo Stato, con sicura

efficienza organizzativa e gestionale, mentre evidente è apparsa l'attinenza fra l'attività inerente al servizio e le finalità istituzionali dell'associazione.

L'accertata esistenza di tali presupposti ha così offerto l'opportunità di trar profitto dalla previsione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (riordinamento della Croce rossa italiana), che consente all'associazione di svolgere per conto dello Stato, previa convenzione con l'amministrazione competente, attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali.

Ulteriori e più approfondite valutazioni hanno, altresì, indotto a considerare altri significativi vantaggi di carattere funzionale ed economico, che sarebbero conseguiti dall'affidamento della gestione del servizio alla Croce rossa, quali:

l'integrazione dei servizi di trasporto-infermi, già assicurati dall'associazione, con quelli aeroportuali, con la conseguente prospettiva di ovviare al grave inconveniente (da sempre avvertito, ma insuperabile) del rapido deterioramento accusato dalle autoambulanze in aeroporto a causa della saltuaria e limitatissima utilizzazione. Si sarebbe, invece, schiusa la possibilità di utilizzare alternativamente le autoambulanze della Croce rossa italiana «a rotazione» negli aeroporti e nei servizi territoriali, evitando il grave danno economico del rapido deterioramento dei mezzi adibiti al solo servizio aeroportuale;

la peculiare possibilità per la Croce rossa di realizzare sostanziali economie di gestione, utilizzando nei servizi anche personale «volontario»;

la potenziale attitudine dell'associazione di far fronte ad eventuali emergenze non solo con i servizi aeroportuali, ma anche con i propri servizi territoriali, sì da realizzare un organico ed integrato sistema di interventi.

In base all'insieme di tali presupposti di fatto e di diritto e delle favorevoli valutazioni dianzi esposte si è così raggiunta la determinazione del provvisorio affidamento in gestione all'Associazione italiana della Croce rossa del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti a traffico civile direttamente gestiti dallo Stato, provvedendosi con decreto 12 febbraio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1988, n. 32) del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dei trasporti e di concerto con il Ministro del tesoro.

Tale affidamento decorre dal 1° aprile 1988 ed ha effetto fino al momento in cui questo Ministero, con preavviso di almeno tre mesi, non sarà in grado di assumere direttamente la gestione del servizio, se del caso anche con criteri di gradualità limitatamente ad alcuni aeroporti.

I rapporti con l'associazione sono regolati da apposita convenzione, informata a criteri vincolanti fissati dallo stesso decreto interministeriale, che demandano a questo Ministero, d'intesa con il Ministero dei trasporti, l'emanazione di indirizzi e di direttive sulla struttura, sull'organizzazione e sulla dotazione strumentale ed organica dei servizi di pronto soccorso, mentre spetta agli uffici di sanità aerea territorialmente competenti provvedere al controllo dell'efficienza di tali servizi.

Le necessarie procedure di collegamento e di coordinamento fra gli uni e gli altri troveranno attuazione in base a direttive di questo Ministero.

In base a tutto quanto finora esposto non è azzardato trarre la conclusione che, per effetto della soluzione provvisoria adottata, l'organizzazione, l'efficienza e l'affidabilità dei servizi di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili direttamente gestiti dallo Stato devono ritenersi senz'altro

avviate a sicuro miglioramento, mentre resta impregiudicata, una volta rimosse dette carenze normative, l'auspicata soluzione definitiva di una diretta gestione del servizio da parte di questo Ministero attraverso gli organi periferici interessati.

Sembra, poi, superfluo soggiungere che l'Associazione italiana della Croce rossa non è, come asserito, un ente di volontariato, bensì – a norma della legge n. 70 del 1975 – un ente pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero.

Si rileva, infine, che neppure dovrebbero rendersi necessarie particolari iniziative per salvaguardare il posto di lavoro dei medici in precedenza addetti a tali servizi di pronto soccorso aeroportuale, poichè l'articolo 4 del citato decreto 12 febbraio 1988, nel consentire all'associazione l'assunzione diretta a rapporto convenzionale del personale sanitario necessario per assicurare il servizio, dispone che in tal caso si avvalga, in via prioritaria, del personale in servizio in base alle convenzioni stipulate con l'ente Ferrovie dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(27 ottobre 1988)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Ministro della sanità, senatore Donat-Cattin, non ha inteso rispondere ad una interrogazione del sottoscritto (la 4-00126 del 30 luglio 1987) sulla concessione alla Italsiel, per 70 miliardi di lire circa, della organizzazione del sistema informativo sanitario presso il Servizio centrale per la programmazione sanitaria del Ministero e in merito alla cointeressenza del Centro Reseau;

che per l'esercizio finanziario 1989 è proposto lo stanziamento di circa 69 miliardi di lire per far fronte alle spese relative alla organizzazione di tale sistema informativo;

che non è stato ancora chiarito come mai non sia stata accolta la proposta della SIP che per tale servizio aveva chiesto un compenso di 100 milioni di lire l'anno;

che il costo giornaliero medio di un addetto chiamato a far funzionare tale sistema è di 605.000 lire e che a tale titolo viene proposto uno stanziamento di circa 27 miliardi di lire per le 196 persone addette,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai siano stati chiamati a prestare la loro attività presso l'Italsiel, in ordine alla concessione di cui si tratta, i figli del signor Nicola Falcitelli, segretario del Consiglio nazionale sanitario, e del signor Paolo Affronti, segretario particolare del ministro Donat-Cattin, ai quali, secondo i costi sopra riferiti, verrebbe corrisposta una retribuzione intorno ai 10 milioni di lire al mese;

in relazione a quanto sopra, se il Ministro delle finanze non ritenga di procedere a una verifica della regolarità della convenzione in atto sotto il profilo fiscale in rapporto ai conti dell'Italsiel e alla relativa gestione finanziaria.

Nell'evidenziare che l'amministrazione del Dicastero della sanità sotto la direzione del senatore Donat-Cattin è ormai caratterizzata da comportamenti autoritari e talora anche penalmente rilevanti, da interventi illegittimi e da atteggiamenti settari e clientelari, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso appurare in base a quali criteri siano stati assunti al Ministero della sanità il signor Lorenzo Quattrocchi, nipote di una segretaria del senatore Donat-Cattin, con la qualifica di guardia di sanità, e il figlio del signor Gallo, sempre componente della segreteria del Ministro. Sembrerebbe tra l'altro che non siano stati nemmeno richiesti ai suddetti i certificati del casellario giudiziale, tant'è che il signor Quattrocchi è stato recentemente arrestato per spaccio di stupefacenti.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga doveroso e urgente intervenire, in conformità alle direttive impartite circa la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, in merito:

a) agli impegni che vengono effettuati presso il Servizio centrale della programmazione sanitaria per la raccolta di dati che rappresentano una mera duplicazione di quelli in possesso del Ministero del tesoro e dell'Istat;

b) alle spese che vengono effettuate per il funzionamento del comitato tecnico per la programmazione sanitaria, comitato che fino ad oggi ha prodotto ben poco in termini concreti, non essendo dato sapere quali elementi e quali supporti tecnici abbia fornito per la programmazione sanitaria che tuttavia è ancora di là da venire;

c) alle nomine dei componenti e ai relativi compensi di tale comitato, atteso che per non pochi di essi è difficile riscontrare preparazione professionale adeguata e disponibilità di tempo da dedicare ai lavori del comitato e vista la pluralità di incarichi retribuiti che molti di essi hanno.

(4-01758)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. - È doveroso innanzitutto rilevare, a mero titolo di obiettività, che - sia pure con ritardo - alle precedenti interrogazioni 4-01033 e 4-00126, concernenti in parte la stessa materia, era stato frattanto risposto in data 20 giugno 1988.

Ciò premesso e rilevato come, inevitabilmente, per l'omogeneità dei temi dibattuti, le considerazioni che verranno svolte in risposta alla presente interrogazione risulteranno in parte ripetitive di quanto già prospettato in riferimento agli atti parlamentari anzidetti, va ricordato che l'inizio del rapporto di collaborazione tecnica con la Società italiana sistemi informativi elettronici (Italsiel), lungi dal costituire determinazione recente e meramente discrezionale del Ministero della sanità, deve farsi risalire all'articolo 15 della legge n. 181 del 1982 ed alla speciale potestà ivi ad esso conferita di stipulare convenzioni con società a prevalente partecipazione statale per la realizzazione, l'avvio e l'eventuale gestione a titolo transitorio del sistema informativo sanitario.

Così, in attuazione di detta norma, sono state stipulate due consecutive convenzioni con l'Italsel: con la prima del 3 agosto 1982, le è stato affidato l'avvio del sistema informativo, mentre con la seconda del 24 aprile 1986, anche alla luce dell'articolo 27 della legge n. 41 del 1986, la società è stata incaricata di realizzare un sistema di collegamento «a rete» con le strutture locali del servizio sanitario nazionale prevedendone anche la facoltà di acquisire - beninteso senza alcun onere aggiuntivo a carico del Ministero -

eventuali prodotti, apparecchiature od altri beni estranei alla sua organizzazione, comunque finalizzati alla realizzazione del sistema informativo sanitario.

È in questo ambito che, come già evidenziato, va individuata l'unica forma di coinvolgimento in tale realizzazione del Centro Reseau, cui l'Italsiel nel dicembre 1986, concorde il Ministero, ha ritenuto di commissionare, al costo di due miliardi, una metodologia innovativa per la gestione dei «flussi di comunicazione in strutture pluricentriche articolate sul territorio», di fatto consistente - dopo l'adeguamento al settore sanitario - in otto prodotti da consegnare entro due anni e, fra l'altro, suscettibile di altre più ampie e positive applicazioni, anche per la valutazione della congruità tecnico-finanziaria delle domande di finanziamento di progetti d'investimento nel settore informatico da parte di regioni e di unità sanitarie locali.

Va, poi, esclusa al riguardo, ancora una volta, qualsiasi ipotesi di surrogazione della SIP alla società Reseau nelle attività demandatele dall'Italsiel, anche in considerazione della ben diversa area d'impiego dei compiti istituzionalmente svolti dalla SIP, essenzialmente finalizzati alla gestione ed alla distribuzione dei sistemi di comunicazione. Parrebbe sintomatica, del resto, la circostanza che nè a livello ministeriale, nè negli ambienti Italsiel si ha notizia alcuna di offerte della SIP per analogo servizio.

Per quanto attiene al costo medio giornaliero degli operatori Italsiel, implicitamente lamentato come rilevante, deve osservarsi che la somma indicata - in relazione al numero degli operatori impiegati ed alle attrezzature su cui gli stessi possono contare - è coerente con l'andamento del mercato di settore, considerato che essa riflette il costo medio giornaliero globale della convenzione, cioè il costo del servizio commissionato e dei prodotti ottenuti, calcolato in base a precise tariffe e non certo «forfetizzato», secondo gli stessi criteri seguiti dal provveditorato generale dello Stato ed utilizzati per altre analoghe convenzioni, come quella della stessa Italsiel con la Ragioneria generale dello Stato, con il Ministero delle finanze e con la Corte dei conti.

È, poi, ovvio che il Ministero della sanità non può disporre di obiettivi elementi su fatti ed episodi, quali quelli richiamati dall'onorevole interrogante, del tutto estranei alla propria strutturazione amministrativa, che attengono esclusivamente ai criteri di organizzazione e di distribuzione del lavoro di altro ente, oltre tutto caratterizzato da ben diversa connotazione, di tipo privatistico.

Riguardo al caso dei dipendenti assunti nel 1987 per «chiamata diretta», è superfluo ricordare che essi sono in totale 18, di cui (suddivisi per qualifiche e categorie protette di appartenenza) un archivista (sordomuto), un dattilografo (invalido del lavoro), sette guardie di sanità (orfani di guerra), tre guardie di sanità (invalidi civili), una guardia di sanità (profugo), una guardia di sanità (invalido del lavoro), un autista (invalido civile), un autista (orfano di guerra), un commesso (profugo) e un commesso (orfano di guerra).

La chiamata, a norma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, risulta esperibile, da parte delle amministrazioni dello Stato, con facoltà di assunzione diretta, nei soli confronti dei lavoratori appartenenti alle cosiddette «categorie protette», che come tali e come privi di occupazione risultino inseriti negli appositi elenchi tenuti e gestiti dagli uffici provinciali del lavoro.

In sostanza l'unico altro limite al potere discrezionale, conferito nella

fattispecie alla pubblica amministrazione, deve individuarsi nell'accertata esistenza della disponibilità effettiva in organico dei posti «riservati» a favore di ciascuna categoria.

La concreta applicabilità di tale principio nei due casi citati con l'interrogazione risulta confermata dalla Corte dei conti, che ha a suo tempo «registrato» i relativi decreti di nomina. Nell'occasione, evidentemente, accertata la disponibilità dei posti «riservati» da conferire e vagliate le domande degli interessati, detta potestà discrezionale è stata esercitata individuando nei signori Gallo e Quattrocchi, entrambi appartenenti alla categoria degli «invalidi civili», i lavoratori da assumere.

Si aggiunge, inoltre, che entrambi i lavoratori hanno regolarmente presentato, insieme agli altri documenti di rito, i prescritti certificati del casellario giudiziale, che sono stati acquisiti agli atti dei relativi fascicoli personali, rispettivamente, in data 8 marzo 1987 e 3 dicembre 1987.

Per ritornare alle convenzioni del Ministero con l'Italsiel contestate nell'interrogazione e, in particolare, all'asserita duplicazione dei dati rilevati dal servizio centrale della programmazione sanitaria rispetto a quelli raccolti dal Ministero del tesoro e dall'ISTAT, deve farsi rilevare che si tratta, in realtà, di rilevazioni effettuate dalle tre amministrazioni a fini e con modalità e criteri ben diversi tra loro.

Infatti, mentre l'ISTAT compie rilevazioni meramente statistiche sulla base di indagini «a campione» ed il Ministero del tesoro elabora dati a soli fini finanziari di cassa, il servizio centrale della programmazione sanitaria, proprio in virtù dei suoi compiti istituzionali di programmazione e di coordinamento, è tenuto ad acquisire tutti gli elementi necessari alla valutazione analitica ed articolata delle diverse strutture del servizio sanitario nazionale, della corretta utilizzazione delle risorse per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali, sia in funzione del controllo di gestione sui risultati sia, sulla base di questi ultimi, in vista di una ponderata programmazione nel contesto di un sistema sanitario integrato.

Risulta, perciò, palese che tali rilevazioni non sono in alcun modo sovrapponibili a quelle delle altre due amministrazioni per essere rispetto ad esse, non solo ben distinte, ma anche e necessariamente molto più complesse ed esaurienti.

Proprio queste caratteristiche, semmai, potrebbero consentire, in prospettiva, un collegamento in linea delle altre due amministrazioni con il Ministero della sanità, per utilizzare il nascente sistema informativo sanitario come fonte primaria di rilevazione. Proposte in tal senso sono in avanzata fase di analisi.

Tutto ciò esposto si fa riserva, comunque, di rendere noti, in materia, non appena acquisiti, anche gli specifici elementi di valutazione di competenza del Ministero delle finanze.

Il Ministro della sanità
DONAT-CATTIN

(27 ottobre 1988)

VIGNOLA. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il sottoscritto ha presentato in data 18 febbraio 1988 una interrogazione a risposta scritta, la 4-01153, rivolta a conoscere quale esito

stiano avendo le successive ordinanze «dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi»;

ritenuta la risposta , che porta la data del 19 aprile 1988, del tutto evasiva del precipuo compito del Parlamento e del parlamentare di controllo dell'operato del Governo, perchè raffazzonata (le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile cui si faceva riferimento nella interrogazione sono del 7 e del 9 ottobre 1987 e non del 10 e del 7 settembre, come si afferma nella risposta), e parziale (nella risposta si dà notizia soltanto di due opere, e di una, quella affidata alla impresa Vianini, si dice che «la ultimazione è prevista prima dell'estate prossima», senza precisare la data, pur affermando che «è stata prevista una penale pari a 23 milioni di lire per ogni giorno di ritardo»: ma a partire, appunto, da quale giorno?),

l'interrogante chiede di sapere in termini precisi, per ciascuna delle seguenti opere, identificate nelle successive ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile:

quale sia l'ente al quale è stata affidata l'opera;

se essa sia stata appaltata e a quale impresa;

quale sia la data prevista per la sua ultimazione, la penale pattuita per il ritardo nella ultimazione e nella consegna, lo stato attuale dei lavori, e, nel caso l'opera non fosse stata appaltata, le ragioni e le responsabilità della omissione. Si elencano pertanto per ciascuna ordinanza le opere identificate:

ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987:

1) attrezzatura del campo di captazione delle sorgenti Peccia, secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 28 miliardi di lire;

2) attrezzature della centrale di rilancio di San Prisco, quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 16 miliardi di lire;

3) potenziamento delle opere di captazione di Santa Sofia, quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 8 miliardi di lire;

ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987:

1) opere di captazione delle falde di Montemaggiore nei comuni di Camigliano, Bellona, Pontelatona, Sant'Angelo in Formis (Caserta) e le relative opere di adduzione alle strutture acquedottistiche esistenti per integrare le riserve idropotabili della città di Napoli, di una portata di circa 1.500 litri al secondo, di cui al progetto predisposto dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'importo di 26 miliardi di lire;

ordinanza n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987:

1) captazione delle sorgenti San Bartolomeo, importo 9 miliardi e 800 milioni di lire;

2) adduzione delle sorgenti San Bartolomeo, importo 4 miliardi e 700 milioni di lire;

3) attraversamento del Volturno, importo 6 miliardi e 500 milioni di lire;

4) risalita Monte Tifata, importo 5 miliardi e 700 milioni di lire;

5) terminale galleria Pontelatone, importo 4 miliardi e 800 milioni di lire;

6) scarico Pontelatone, opere accessorie, importo 1 miliardo e 300 milioni di lire;

ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988:

1) opere relative all'adeguamento e ristrutturazione dei sistemi di arrivo e distribuzione del serbatoio di Capodimonte, primo lotto, importo 5 miliardi e 500 milioni di lire;

2) completamento della condotta di mandata della nuova centrale di Capodimonte, impianti tecnologici del serbatoio Capodimonte e potenziamento dell'alimentazione Pianura - Marano, importo 5.463.282.000 lire;

3) adeguamento e ristrutturazione dei sistemi di arrivo e distribuzione del serbatoio dello Scudillo connessi al sollevamento della nuova centrale di Capodimonte, importo 5.510.185.000 lire;

4) razionalizzazione del sistema di inserbamento delle vasche del serbatoio dello Scudillo, importo 5.510.730.000 lire;

ordinanza n. 1361 dell'11 febbraio 1988:

opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone, Formicola, Bellona, Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pietramelara, Riardo e Roccaromana (Caserta), importo di 6 miliardi e 500 milioni di lire.

Le disponibilità idropotabili sono state successivamente estese con l'ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988 al comune di Rocchetta e Croce, sempre nella stessa provincia;

ordinanza n. 1410/FPC del 29 marzo 1988:

completamento opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo di Sarno, importo residuo 11.351.000.000 di lire;

ordinanza n. 1427/FPC dell'11 aprile 1988:

opere relative all'impianto di monitoraggio della rete idrica della città di Napoli, importo 15 miliardi di lire.

(4-01765)

(15 giugno 1988)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione 4-01765, pubblicata sul resoconto sommario del Senato del 15 giugno 1988, l'onorevole interrogante nel premettere che la risposta già fornita in data 19 aprile 1988 non è stata esauriente, chiede che per ogni gruppo dei lavori previsti dai provvedimenti emanati da questo ufficio sia indicato:

a) l'ente al quale i lavori siano stati affidati;

b) se essi siano stati dati in appalto ed a quali imprese;

c) quale sia stata la data prevista per la loro ultimazione, la penale pattuita per i ritardi, lo stato attuale dei lavori e, nel caso che l'opera non sia stata appaltata, le ragioni e le responsabilità delle omissioni.

Considerando, pertanto, i lavori secondo l'ordine dei provvedimenti indicato, si rappresenta quanto segue.

1) *Ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 ed ordinanza n.1198/FPC del 9 ottobre 1987.*

Si è ritenuto di dover accomunare tali provvedimenti, pur non rispettando rigorosamente il criterio cronologico al quale sopra si è fatto riferimento, in quanto entrambe le ordinanze presentano medesime caratteristiche soggettive (ente affidatario dell'esecuzione delle opere) nonchè una disciplina normativa simile.

Con ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 si adottarono esclusivamente misure dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi.

Infatti, la normativa dell'ordinanza è volta ad autorizzare l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania ad affidare, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e ad ogni altra norma, i lavori relativi alla captazione delle sorgenti Peccia, per un importo di 28 miliardi di lire, alla centrale di rilancio di San Prisco, per un importo di 16 miliardi di lire e alla captazione delle acque di Santa Sofia, per un importo di 8 miliardi di lire.

Anche con l'ordinanza n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987 sono state dettate, esclusivamente, misure atte ad accelerare l'esecuzione delle opere relative alla captazione ed adduzione delle sorgenti San Bartolomeo, all'attraversamento del Volturno, alla risalita del Monte Tifata, al terminale, scarico ed opere accessorie della galleria Pontelatone.

Con successiva ordinanza n. 1376/FPC del 4 maggio 1988, su indicazione della stessa regione, l'esecuzione di tutti gli atti volti all'affidamento delle opere relative alle sopra citate ordinanze è stata trasferita al presidente della regione Campania.

Va subito precisato, a tal fine – e quanto appresso si dirà vale anche per i provvedimenti che di seguito saranno illustrati – che nel caso in specie non si è trattato di un affidamento di lavori da parte di questo Dipartimento alla regione Campania ma, come si è detto, dell'autorizzazione all'uso di procedure celeri per l'esecuzione di dette opere da parte dell'ente a ciò tenuto.

L'affidamento, invero, è lo strumento attraverso il quale un ente pubblico delega ad un altro ente pubblico il compito della esecuzione dell'opera.

Nella fattispecie *de qua* non sono ravvisabili tali estremi, atteso che alcuna competenza del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile sussista in materia. È la regione, infatti, nel caso in esame, l'ente tenuto all'esecuzione di dette opere.

Va, altresì, evidenziato che la dottrina individua un'altra forma di affidamento, che, con terminologia tecnica, viene chiamato affidamento-finanziamento.

In questa fattispecie la spesa per l'esecuzione dell'opera pubblica viene assunta da un ente diverso da quello nella cui competenza rientra l'opera da eseguire.

Anche tale fattispecie può senz'altro escludersi nel caso in esame, in quanto il finanziamento delle opere *de quibus*, come si evince dalle premesse delle citate ordinanze, è posto a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Ciò premesso, si fa presente che lo scrivente, tuttavia, con nota del 24 ottobre 1988 e da ultimo, con telex n. 21640 del 9 novembre 1988, ha ripetutamente richiesto alla regione Campania notizie dettagliate sullo stato dei lavori.

Nessuna risposta è, a tutt'oggi, pervenuta.

Non si mancherà, comunque, di fornirle in prosieguo di tempo, allorchè se ne sarà in possesso.

2) *Ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987.*

Anche con tale ordinanza si disponevano, esclusivamente, misure per l'esecuzione, con procedure d'urgenza, delle opere relative alla captazione

delle falde di Monte Maggiore nei comuni di Camigliano, Bellona, Pontelatone, Sant'Angelo in Formis, comprese le relative opere di adduzione alle strutture acquedottistiche ed ambientali.

L'ente affidatario dell'esecuzione delle opere è l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, già competente all'esecuzione *de qua*.

Le opere sono state finanziate dal Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per un totale di 26 miliardi di lire.

I lavori sono stati appaltati all'impresa Vianini spa a seguito di gara esplorativa cui sono state invitate 26 imprese.

La data di ultimazione dei lavori era prevista per il 19 giugno 1988; tali lavori sono stati completati il 14 settembre 1988.

Nel contratto è stata prevista una penale pari a 23 milioni di lire per ogni giorno di ritardo.

Si fa presente, tuttavia, che presso l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno è in corso una richiesta di proroga avanzata dall'impresa Vianini spa e che, pertanto, non è stato ancora possibile quantificare l'ammontare complessivo della penale.

3) *Ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988.*

Con l'ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988 sono state individuate procedure esecutive e modalità in grado di portare ad una rapida definizione delle opere relative all'adeguamento dei sistemi di arrivo del serbatoio di Capodimonte per un importo di 5.500 milioni di lire, per il potenziamento dell'alimentazione Pianura-Varano, per l'importo di lire 5.463.282.000, per l'adeguamento del serbatoio dello Scudillo, per un importo di lire 5.510.185.000 e, infine, per la razionalizzazione del sistema di inserbamento delle vasche del serbatoio dello Scudillo, per l'importo di lire 5.510.730.000.

L'ente affidatario dell'esecuzione e della gestione delle opere è l'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli.

Il finanziamento è posto a carico dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1° maggio 1986 e destinati, nell'ambito del programma triennale approvato dal CIPE il 29 novembre 1986, ai programmi regionali di sviluppo.

In merito alle ulteriori notizie richieste, nel ribadire quanto sopra affermato circa lo strumento dell'affidamento, si fa presente che ancora in data 24 ottobre 1988, con nota n. 49052, si è provveduto a richiedere notizie in merito allo stato di attuazione dei lavori.

Dette notizie non sono, allo stato, ancora pervenute.

Sarà cura dello scrivente portarle a conoscenza dell'onorevole interrogante non appena in possesso.

4) *Ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988 ed ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988.*

L'ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988 ha utilizzato il residuo finanziamento, derivante dal ribasso d'asta delle opere di Monte Maggiore, per misure atte a parare l'emergenza idrica in dieci comuni della stessa zona di Monte Maggiore.

Si tratta di opere relative a nuova alimentazione, per l'esecuzione delle quali è stata autorizzata l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno a provvedere all'affidamento dei lavori, anche in deroga alle norme vigenti.

Con successiva ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988 si è, poi, prevista l'inclusione di altri due comuni, Rocchetta e Croce, senza che peraltro fosse necessario l'aumento dell'impegno finanziario già previsto.

Le opere previste dalle sopra citate ordinanze, essendo complementari, sono state entrambe affidate al consorzio SICAR.

La data di ultimazione di tali lavori era prevista per l'8 agosto 1988.

Imprevisti di ordine geologico e le sospensioni decretate dal sindaco di Vitulazio hanno indotto la ditta SICAR a richiedere all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno una proroga per il completamento fino al 31 dicembre 1988.

È prevista una penale di 6 milioni di lire al giorno.

5) *Ordinanza n. 1410/FPC del 29 marzo 1988.*

Con l'ordinanza n. 1410/FPC del 29 marzo 1988 sono state disposte misure finalizzate ad una rapida definizione del completamento delle opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo.

L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cui compete la gestione di tali opere, è stata autorizzata a procedere all'affidamento dei lavori anche in deroga alle norme vigenti.

I lavori risultano appaltati alla Società cooperativa costruttori di Argenta (Ferrara).

La data di ultimazione è fissata al 14 maggio 1989.

È prevista una penale di lire 2.950.000 al giorno.

6) *Ordinanza n. 1427/FPC dell'11 aprile 1988.*

Con l'ordinanza n. 1427/FPC dell'11 aprile 1988 sono state dettate misure ed individuate procedure per l'esecuzione celere delle opere relative all'impianto di monitoraggio della rete idrica della città di Napoli.

L'ente preposto all'esecuzione ed alla gestione delle opere è l'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli.

La copertura finanziaria per la realizzazione delle suddette opere è stata assicurata a carico della quota spettante alla regione Campania per i programmi regionali di sviluppo.

Con la medesima nota n. 49052 del 24 ottobre 1988, sopra citata, sono state ulteriormente richieste notizie dettagliate sulla esecuzione delle opere.

Si provvederà al più presto a fornire anche tali notizie non appena se ne sarà in possesso.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(14 novembre 1988)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione*

civile. – Premesso che il sottoscritto ha interrogato con richiesta di risposta scritta:

il 23 settembre 1987, il Ministro dei trasporti, sulla mancata adozione di provvedimenti volti a porre fine al disservizio nel trasporto delle merci, riscontrato presso la stazione ferroviaria di Trani (Bari) (4-00386);

il 30 settembre 1987, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema dell'emergenza idrica in Puglia (4-00410);

il 1° ottobre 1987, il Ministro dei lavori pubblici, sulla bocciatura, da parte del Consiglio di Stato, della procedura seguita dall'ex Ministro dei lavori pubblici sulla scelta delle imprese incaricate di costruire 13 supercarceri (4-00428);

il 15 ottobre 1987 il Ministro delle finanze, sui criteri in base ai quali vengono erogati i rimborsi IRPEF in provincia di Bari (4-00474);

il 15 ottobre 1987, il Ministro di grazia e giustizia, per una sollecita utilizzazione della caserma per agenti di custodia ultimata recentemente nel supercarcere di Trani (Bari) (4-00488);

il 15 ottobre 1987, il Ministro di grazia e giustizia, per la sospensione dell'efficacia della circolare ministeriale del 12 settembre 1987, concernente il lavoro straordinario degli agenti di custodia (4-00496);

il 16 dicembre 1987, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per l'adozione di provvedimenti, anche a livello comunitario, a sostegno dei produttori pugliesi d'olio d'oliva (4-00805);

il 20 gennaio 1988, i Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali, per la revisione della politica delle concessioni della rete autostradale e per l'eventuale eliminazione di alcuni caselli e del relativo obbligo di pedaggio (4-00957);

il 21 gennaio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sui motivi per i quali non si è ancora provveduto ad omologare dispositivi per l'azzeramento della tara sulle bilance da banco (4-00967);

il 28 gennaio 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti, sui criteri in base ai quali l'ente Ferrovie dello Stato fornisce dei chiarimenti agli utenti (4-01017);

il 4 febbraio 1988, il Ministro dei lavori pubblici, sull'esecuzione dei lavori di costruzione della variante alla strada statale n. 16 all'altezza di Bisceglie (Bari) e sui tempi di apertura al traffico della variante stessa (4-01056);

il 24 febbraio 1988, il Ministro dei lavori pubblici, sulle iniziative da assumere in relazione alla illegittimità delle procedure dell'appalto indetto dallo IACP della provincia di Bari per la realizzazione di 108 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Barletta (4-01189);

il 24 febbraio 1988, il Ministro dei trasporti, per un intervento presso l'ente Ferrovie dello Stato volto ad ottenere il potenziamento del servizio ferroviario in Puglia (4-01190);

il 24 febbraio 1988, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali, sulla posizione ufficiale dell'Italia in ordine alla determinazione del Consiglio dei ministri della CEE di abolire i pedaggi autostradali (4-01192);

l'8 giugno 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri, sull'applicazio-

ne del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 ai dipendenti degli enti locali facenti parte delle categorie protette (4-01713);

l'8 giugno 1988, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulle iniziative da assumersi per la sezione distaccata della biblioteca «Visconti» di Bari (4-01716);

il 28 luglio 1988, i Ministri dell'interno e dei trasporti, sulla inopportunità del decreto dei «110» e per l'assunzione di iniziative serie per la sicurezza degli automobilisti (4-02016);

il 3 agosto 1988, il Ministro dei trasporti, sulla veridicità della costituzione di una società per ristorazione tra le ferrovie, il gruppo inglese Forte e la cooperativa CAMST (4-02053);

il 4 agosto 1988, il Ministro dell'interno, sulla regolarità della licenza con cui opera l'Istituto metronotte di Barletta (4-02063);

il 27 settembre 1988, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, sulla legittimità dell'assegnazione da parte del comune di Gioia del Colle di suoli per l'edilizia economica e popolare (4-002124);

il 27 settembre 1988, i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, sul rapporto di lavoro instaurato dal comune di Conversano (Bari) con i coniugi La Selva (4-02125);

il 5 ottobre 1988, il Ministro dei trasporti, sulla mancata erogazione di contributi di esercizio alla regione Puglia e sulle iniziative per fronteggiare la crisi del trasporto pubblico in Puglia (4-02195);

il 5 ottobre 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri, per un intervento volto ad esentare i comuni dall'obbligo di corrispondere l'IVA con eccezione per i servizi a domanda individuale (4-02196);

il 5 ottobre 1988, il Ministro delle finanze, sui motivi del mancato pagamento ai dipendenti del Ministero delle finanze nella regione Puglia del compenso incentivante per l'anno 1988 (4-02197);

il 5 ottobre 1988, il Ministro delle finanze, sui continui distacchi di personale dell'ufficio del registro di Barletta (4-02198);

il 5 ottobre 1988, il Ministro della sanità, sulla gestione della USL BA/1 di Barletta (Bari) (4-02203);

il 5 ottobre 1988, il Ministro dei trasporti, sul divario esistente nel servizio di ristorazione tra il Nord e Sud (4-02204);

considerato che l'articolo 153 del Regolamento del Senato prevede che i Ministri competenti rispondano entro 20 giorni e che, comunque, il Governo, *ex* articolo 148, comma 3, del preindicato Regolamento, non ha dichiarato di non poter rispondere o di dover differire la risposta alle suddescritte interrogazioni;

ritenuto che tale comportamento costituisce una diminuzione sostanziale del diritto-dovere di sindacato ispettivo che compete ai membri del Parlamento,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali i Ministri in indirizzo non abbiano correttamente e doverosamente risposto alle interrogazioni come sopra rivolte loro dal sottoscritto.

(4-02341)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Con l'atto in riferimento l'onorevole interrogante ha lamentato, fra l'altro, anche la mancata risposta da parte del Ministro della

sanità all'interrogazione 4-02203, di cui al resoconto sommario n. 177 del 5 ottobre 1988.

Premesso che tale interrogazione investe problematiche connesse alla gestione interna dell'USL 1 di Barletta della regione Puglia, è doveroso chiarire, al riguardo, che in questo come in ogni altro caso analogo di interrogazioni parlamentari inerenti ad aspetti sanitari di specifico interesse locale, da tempo sottratti alle ordinarie attribuzioni operative del Ministero della sanità perchè devoluti dalla legge n. 833 del 1978 alla diretta ed autonoma competenza delle strutture amministrative territoriali del servizio sanitario nazionale, le risposte di questa amministrazione risultano inevitabilmente subordinate all'acquisizione dei necessari elementi dagli assessorati alla sanità delle regioni o delle province autonome interessate, per il tramite dei relativi Commissari del Governo.

Anche nel caso prospettato, quindi, con nota del 13 ottobre 1988 si è dovuto investire il Commissariato del Governo nella regione Puglia.

È superfluo sottolineare come in simili evenienze, piuttosto frequenti, risulti particolarmente inadeguato, anche per i soli tempi tecnici, il termine di 20 giorni per la risposta, prescritto dai vigenti Regolamenti parlamentari.

Appena saranno pervenuti gli indispensabili elementi di valutazione non si mancherà, comunque, di inviare, nel più breve tempo possibile, la dovuta risposta a detta interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(10 novembre 1988)